

Newsletter del 8 Giugno 2018

CARBURANTE - Novità 2018

Per effetto della **Legge di Bilancio 2018**, a decorrere dal **1° luglio 2018** è **soppresso l'utilizzo dalla "classica" scheda carburante** relativamente agli **acquisti di carburante per motori ad uso autotrazione** effettuati presso gli impianti di distribuzione da parte di soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) che dovranno essere necessariamente documentati con **fattura elettronica**.

Contestualmente è stato previsto che ai fini della detrazione dell'IVA e della deducibilità del costo gli acquisti di carburante **dovranno essere effettuati tramite strumenti "tracciabili"**.

Sono esclusi dal predetto obbligo:

1. i soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto "**regime di vantaggio**" (art. 27, cc. 1 e 2 D.L. 98/2011) e quelli che applicano il **regime forfettario** (art. 1, cc. da 54 a 89 L.190/2014);
2. le cessioni di carburante per motori di gruppi elettrogeni;
3. le cessioni di carburanti per impianti di riscaldamento;
4. le cessioni di carburanti per attrezzi vari (per esempio utensili per il giardinaggio).

Per i casi di cui ai punti 2, 3 e 4 l'obbligo di fatturazione elettronica decorrerà dal 1° gennaio 2019.

METODI DI PAGAMENTO AMMESSI

Le spese per l'acquisto di carburanti e lubrificanti per autotrazione **saranno deducibili, nonché detraibili ai fini IVA, esclusivamente se il relativo pagamento sarà effettuato** tramite uno dei seguenti strumenti di pagamento:

- § assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali;
- § elettronici tra cui, a titolo meramente esemplificativo:
 - o addebito diretto;
 - o bonifico bancario o postale;
 - o bollettino postale;
 - o carte di debito, di credito, prepagate ovvero altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in conto corrente.

Pertanto, dal 1.07.2018, il pagamento in contanti sarà limitato ai soli privati o comunque a chi non intende portare in deduzione il costo e in detrazione l'IVA relativa al rifornimento.

Si segnala che le carte di credito, di debito o prepagate utilizzate dovranno essere intestate direttamente al titolare di partita IVA.

L'Agenzia delle Entrate ha puntualizzato che le forme di pagamento qualificate sono ritenute idonee anche nei casi in cui il pagamento avviene **in un momento diverso rispetto alla cessione del prodotto per effetto di specifici accordi**, cosa che si verifica, ad esempio, con le **carte emesse dalle società petrolifere**. Ovviamente, anche in detta ipotesi, il pagamento dovrà essere effettuato nelle modalità indicate nel provvedimento sopracitato.

CONTRATTO DI NETTING E BUONI BENZINA

Nel caso del contratto di netting o di buoni carburante l'obbligo di pagamento all'atto della cessione/ricarica non si accompagna necessariamente a quello di fatturazione elettronica.

CONTRATTO DI NETTING

Con le carte utilizzate nei contratti c.d. di "netting", il gestore dell'impianto di distribuzione si obbliga verso la società petrolifera a effettuare cessioni periodiche o continuative in favore dell'utente, il quale utilizza, per il prelievo, un sistema di tessere magnetiche rilasciate direttamente dalla società petrolifera.

Tale sistema è da considerarsi valido solo qualora i rapporti tra gestore dell'impianto di distribuzione e società petrolifera, nonché tra quest'ultima e l'utente, siano **regolati con gli strumenti di pagamento precedentemente indicati**.

BUONI BENZINA

Parimenti, restano validi i sistemi, comunque denominati, di carte (ricaricabili o meno), nonché di buoni, che consentono al cessionario l'acquisto esclusivo di carburanti con medesima aliquota Iva, quando la cessione/ricarica, **documentata dalla fattura elettronica**, sia regolata con gli stessi strumenti di pagamento già richiamati.

Sono ritenuti altresì validi i **pagamenti** effettuati dal soggetto passivo d'imposta **in via mediata**, ma allo stesso riconducibili secondo una catena ininterrotta di corresponsioni con strumenti tracciabili.

Si pensi, in questo senso, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- § al rifornimento di benzina di un'autovettura aziendale che il dipendente effettua presso un distributore stradale durante una trasferta di lavoro. Qualora il pagamento avvenga con carta di credito/debito/prepagata del dipendente (o altro strumento sopra citato) e il

relativo ammontare gli sia rimborsato, secondo la legislazione vigente, avvalendosi sempre di una delle modalità individuate dalla legge di bilancio (ad esempio, tramite bonifico bancario unitamente alla retribuzione), la riferibilità della spesa al datore di lavoro ne consentirà la deducibilità (nel rispetto, come ovvio, degli ulteriori criteri previsti dal Tuir).

§ ai servizi offerti dai vari operatori di settore (come card, applicazioni per smartphone/tablet, dispositivi elettronici vari, ecc.) che consentono l'acquisto di carburante con addebito diretto del costo su conto corrente o carta di credito (contestualmente all'acquisto o in un momento successivo) del soggetto passivo cessionario, ovvero attingono ad una provvista da questi mantenuta presso l'operatore, periodicamente ricostituita in ragione del consumo.

Laddove i diversi rapporti (cessionario-operatore per il servizio offerto e, nel caso, la formazione della citata provvista, nonché operatore-cedente per il pagamento del carburante), siano regolati tramite le modalità sopra individuate, nessun dubbio potrà esservi sulla riferibilità del versamento al cessionario e, conseguentemente, sulla deducibilità delle spese per l'acquisto effettuato.

CONTENUTO DELLA FATTURA

Tra gli elementi individuati come obbligatori dagli artt. 21 e 21-bis D.P.R. 633/1972, con specifico riferimento ai carburanti, **non figura la targa o altro estremo identificativo del veicolo** al quale sono destinati (casa costruttrice, modello, ecc.), come invece previsto per la c.d. "scheda carburante".

Ne deriva che gli elementi indicati (targa, modello, ecc.) non dovranno necessariamente essere riportati nelle fatture elettroniche.

Fermo restando che tali informazioni, puramente facoltative, potranno comunque essere inserite nella fattura elettronica.

Si ricorda che...

DEDUCIBILITA' DEI COSTI

Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi le spese relative al carburante per autotrazione sono deducibili al:

- § **100%** per le autovetture esclusivamente strumentali;
- § **20%** per le auto aziendali;
- § **70%** per i veicoli assegnati in fringe benefit a dipendenti;
- § **80%** per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio.

DETRAIBILITA' DELL'IVA

Ai fini Iva tali spese sono detraibili seguendo gli ordinari limiti posti per i veicoli stradali a motore:

- § **100%** per quelli che formano oggetto dell'attività propria dell'impresa nonché per gli agenti e rappresentanti di commercio;
- § **40%** se non utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione.

Cordiali saluti

STUDIO ASSOCIATO ANTONELLI WERTHAMMER